

# Le conseguenze sul mercato secondario

## Gli emittenti corporate e le perplessità sulla compilazione

■ Una conseguenza rilevante delle incertezze sull'applicazione della disciplina Priips riguarda la circolazione sul secondario di prodotti che sono stati emessi da soggetti che non sono intermediari. Quale è il problema in questo caso? Secondo **Guffanti**, socio dello studio **5 Lex** di Milano: «In base all'attuale formulazione del Regolamento, in mancanza del Kid l'acquisto del Priip da parte di un investitore retail sul mercato secondario non dovrebbe essere possibile. Ciò in quanto l'intermediario che eseguisse l'ordine di acquisto potrebbe essere sanzionato per l'omessa consegna del Kid. Sono evidenti le conseguenze negative per gli investitori che hanno sottoscritto lo strumento prima del 1 gennaio: gli scambi si riducono e con essi la liquidità del loro investimento». E però Assoreti segnala che «si sta registrando una diffusa ritrosia da parte degli emittenti corporate a elaborare il Kid in relazione a Priips che gli stessi abbiano collocato in passato ad investitori istituzionali e che in un secondo momento siano stati ammessi a negoziazione in un mercato secondario».

In effetti la questione delle reticenze degli emittenti corporate all'emissione del Kid è ben presente alla Consob. Tuttavia una lettura del regolamento Priips porterebbe alla conclusione che tutti coloro che emettono un prodotto che rientra nella definizione debbano emettere il documento semplificato. L'argomento infatti è che il regolamento Priips non parla dei soggetti che sono tenuti ad emettere il documento, ma solo le caratteristiche finanziarie del prodotto per i quali occorre emetterlo.

E dunque anche i soggetti corporate, quando lanciano sul mercato un prodotto rientrante nelle caratteristiche del Priip devono produrre il Kid.

Nella situazione attuale dunque non è evitato il rischio (anzi le banche si starebbero orientando proprio in questo modo) che in assenza di Kid gli intermediari sottraggano alcuni prodotti dal collocamento al pubblico.

Nella nozione di Prip rientra qualsiasi prodotto per il quale «l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazione a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio». Quindi ciò che è rilevante è la struttura economica del prodotto e non la sua classificazione giuridica o quella dell'emittente. Del resto lo scopo di fornire al risparmiatore «informazioni semplici e standardizzate volte a garantire la comparazione tra prodotti differenti» sarebbe vanificato se prodotti importanti ne restassero fuori.

Si ricorda quindi che l'ideatore del prodotto di investimento ha l'obbligo di predisporre il Kid e pubblicarlo sul sito web. Dal canto suo invece, prima del collocamento del prodotto, nella fase di informazione precontrattuale, il distributore ha l'obbligo di consegnare il Kid all'investitore retail. Entrambi i soggetti hanno l'obbligo poi di notificare il Kid alla Consob. — **An.Cr.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

